

N. 1548

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

ONOREVOLI SENATORI. - La professione di assistente sociale trae le sue radici esistenti nel dettato della Carta costituzionale che all'articolo 3 enuncia la pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione alcuna, affidando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli per una civile convivenza e per l'integrazione sociale e la partecipazione dei cittadini.

Già dal dopoguerra gli assistenti sociali traducevano in operatività dirette e concrete i dettati costituzionali collaborando nella prima inchiesta parlamentare sulla miseria e operando negli enti di assistenza e di previdenza (ex Istituto nazionale assicurazione contro le malattie, ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), e per le casse (ex ISCAL, ex GESCAL, etc.).

Allo stato attuale l'assistente sociale è presente nei vari settori del pubblico impiego, nel privato sociale, nell'industria, nel volontariato, ove viene chiamato a sostenere impegni sempre più delicati e complessi conferiti da normative in progressiva evoluzione quali quelle inerenti la salute mentale, le tossicodipendenze, le attività consultoriali, le misure giudiziarie alternative.

La sua operatività, collocata essenzialmente sul versante del socio-sanitario, dell'amministrativo-giudiziario, della ricerca e della comunicazione, viene sottesa da una scelta motivazionale che matura e si affina in maniera permanente nel corso della formazione e dell'esercizio professionale ponendo tale figura quale punto di riferimento per il cittadino e le istituzioni.

La formazione di questi operatori è inserita già da un quarantennio in ambito accademico (tra le prime università ad istituire nel 1956 la Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali si ricorda l'ateneo di Siena); oltre alle molte scuole attive in dieci atenei italiani si segnala l'opera dell'ONARMO, UNSAS, CEPAS, EISS che operavano

in conformità a convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione.

Nel decennio attorno agli anni '70, sorsero molte altre scuole a carattere regionale.

Gli assistenti sociali sono riusciti con determinazione a contrastare il conseguente ridotto livello formativo sostenendo con forza e tenacia l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e del decreto ministeriale 30 aprile 1985, che rispettivamente sancirono il valore abilitante del titolo di studio prevedendo anche norme transitorie e il piano di studio curriculare definitivamente ed esclusivamente collocato in ambito accademico.

La legge di riforma degli ordinamenti didattici (legge 19 novembre 1990, n. 341) ha inserito in coerenza con le norme comunitarie un nuovo tipo di titolo di studio accademico - il diploma universitario - dettando, tra l'altro, norme per la trasformazione delle precedenti scuole dirette a fini speciali.

Il gruppo professionale, nelle sue espressioni organizzative tra cui *in primis* il SUNAS, ha sostenuto fortemente la istituzione del diploma universitario in servizio sociale quale trasformazione delle scuole dirette a fini speciali.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994) sancisce l'istituzione del diploma universitario in servizio sociale, con l'annessa tabella XLIV per il piano di studi, di poco innovativo rispetto al precedente decreto ministeriale del 30 aprile 1985.

Quasi contemporaneamente viene promulgata la legge 23 marzo 1993, n. 84, che istituisce l'ordinamento professionale degli assistenti sociali con relativo albo organizzativo in ordine - tenuto conto del livello precedente degli studi sempre considerati

«superiori» e successivi al diploma di scuola media superiore, secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.

Con una norma transitoria la citata legge n. 84 del 1993 prevede l'iscrizione obbligatoria all'albo senza il prescritto esame di stato per gli assistenti sociali con titolo reso abilitante ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.

Con tali norme, il titolo di studio degli assistenti sociali è l'unico ad aver visto completato tutto l'*iter* indicato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli assistenti sociali iscritti all'albo possono pertanto godere di equiparazione, con norma transitoria, tra i precedenti titoli e il diploma universitario che già viene conseguito presso numerosi atenei.

L'impegno della categoria non si esaurisce, ma anzi prosegue nel sostenere il completamento della formazione a livello di laurea, specializzazione, dottorato di ricerca.

Già nel 1992, il ministro delle poste e telecomunicazioni Ruberti istituì una specifica commissione i cui lavori terminarono

con una proposta di corso di laurea alla quale si ispira il presente disegno di legge.

Nella XII legislatura sono stati presentati al Senato e alla Camera numerosi disegni di legge che, salvaguardando il diploma universitario, prevedevano la prosecuzione con uno o due anni di studio.

Il presente disegno di legge intende proporre un corso di laurea conforme alle esigenze reali di maggiore incisività nei servizi, di effettiva assunzione di compiti e di dirigenza di servizi anche complessi.

Si propone, oltre all'istituzione del corso di laurea, quella dei diplomi di specializzazione e dottorato, prevedendo anche la valorizzazione di attività di tutorato e tirocinio quale attività didattica e tecnico-pratica, e individuando per il conseguimento del titolo di laurea sei discipline di esame di cui quattro obbligatorie, due opzionali e la tesi.

Si auspica che nella attuale legislatura si possa giungere all'approvazione del presente disegno di legge istitutivo del corso di laurea in servizio sociale che consoliderebbe definitivamente la professionalità e la presenza di tale importante figura professionale nel mondo del lavoro e nel mondo accademico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del corso di laurea
in servizio sociale)*

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il corso di laurea in servizio sociale; la tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, medicina, magistero possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 2.

*(Accesso, articolazione, durata
e ordinamento didattico del corso
di laurea in servizio sociale)*

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è inserita nel citato regio decreto n. 1652 del 1938 la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di laurea ha durata quadriennale e si articola in un triennio propedeutico, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, e in un successivo quarto anno di studi con il superamento di sei discipline di esame, di cui quattro obbligatorie e due opzionali, e una tesi finale;

b) il quarto anno di cui alla lettera a) è articolato in almeno due indirizzi tra i quali uno a carattere manageriale e l'altro a carattere relazionale;

c) in entrambi gli indirizzi di cui alla lettera b) è previsto il superamento di un esame di lingua straniera tra quelle degli Stati membri dell'Unione europea;

d) l'attivazione del quarto anno di studi relativa all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale viene realizzata nell'ambito di facoltà dove è già attivato il corso di diploma universitario in servizio sociale;

e) i piani di studio del quarto anno devono prevedere, con caratterizzazione più accentuata a seconda degli indirizzi:

1) un'area giuridica con insegnamenti obbligatori di scienza dell'amministrazione e facoltativi di diritto comunitario internazionale;

2) un'area professionale con insegnamenti obbligatori di *marketing* e *management* sociale e ricerca sociale applicata e facoltativi di tecniche della supervisione;

3) un'area economica con insegnamenti di amministrazione del personale e facoltativi di tecnica della programmazione amministrativa e finanziaria;

4) un'area sanitaria con insegnamenti obbligatori di programmazione sanitaria e valutazione della qualità dei servizi e facoltativi di medicina sociale e organizzazione sanitaria;

5) un'area della comunicazione e informazione con insegnamenti obbligatori di teorie e tecniche della comunicazione e facoltativi di elementi di comunicazione telematica;

6) un'area psicologica con insegnamenti obbligatori di psicologia dei gruppi e facoltativi di teorie e tecniche delle informazioni e delle relazioni e del *counseling*;

f) il consiglio del corso di laurea provvede ad istituire, con proprio regolamento e ai sensi dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attività di tutorato finalizzate a rendere gli studenti più partecipi al processo formativo;

g) il corso di laurea, così come quello di diploma universitario, deve prevedere specifici protocolli d'intesa tra università ed enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività tecnico-pratiche di tirocinio con il coordinamento tra docenti di materie

professionali in ambito accademico e assistenti sociali individuati dagli enti per la supervisione dei tirocinii e per il collegamento con i corsi universitari.

Art. 3.

(Titoli universitari)

1. In conformità con l'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università rilasciano, per la formazione degli assistenti sociali, i seguenti titoli:

- a) diploma universitario in servizio sociale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993;
- b) diploma di laurea in servizio sociale;
- c) diplomi di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca.

2. Le università possono istituire scuole di specializzazione per il conseguimento di diplomi per l'attribuzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale.

3. Viene istituito in conformità all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica, il dottorato di ricerca in servizio sociale.

4. I contenuti, le modalità e la determinazione dei titoli per la partecipazione sono stabiliti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. Le discipline professionali previste dai diplomi universitari e dal diploma di laurea sono raggruppate nell'area disciplinare di servizio sociale ed attribuite con modalità previste dalle norme vigenti dell'ordinamento universitario, prevedendo un particolare punteggio per i docenti incaricati con contratto privato e iscritti all'albo professionale.

Art. 4.

(Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge)

1. I diplomi di laurea conseguiti da coloro che esercitano la professione di assistente sociale, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti sulla base delle affinità degli studi ai fini del conseguimento della laurea in servizio sociale secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro i tre anni successivi all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale possono iscriversi al quarto anno di studio previsto per il conseguimento della laurea in servizio sociale gli assistenti sociali in possesso del diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguito dopo il 1987 o del diploma universitario di cui al citato decreto ministeriale 23 luglio 1993 o iscritti all'albo professionale.

